

**INFORMAZIONI DI BASE SULLA PROTEZIONE DEI DEPOSITI
(ai sensi dell'art. 3, comma 3, d.lgs 15.2.2016, n.30)**

I depositi presso Banca Sistema S.p.A. sono protetti da	FITD - Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Il FITD è un consorzio di diritto privato tra banche, ufficialmente riconosciuto dalla banca d'Italia come sistema di garanzia dei depositi. L'adesione delle banche ai sistemi di garanzia dei depositi è obbligatoria per legge.
Limite della protezione	100.000 euro per depositante e per banca. In taluni casi, la legge prevede una tutela rafforzata per esigenze sociali. ⁽¹⁾
Se possiede più depositi presso lo stesso ente creditizio	Tutti i depositi presso la stessa banca sono cumulati e il totale è soggetto al limite di 100.000 euro. Laddove la banca operi sotto diversi marchi di impresa, tutti i depositi presso uno o più di tali marchi sono cumulati e coperti complessivamente fino a 100.000 euro per depositante.
Se possiede un conto congiunto con un'altra persona/altre persone	Il limite di 100 000 EUR si applica a ciascun depositante separatamente
Tempi di rimborso in caso di liquidazione coatta amministrativa della banca:	7 gg lavorativi a decorrere dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della banca. Il diritto al rimborso si estingue decorsi 5 anni dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della banca. ⁽²⁾ a) 20 giorni lavorativi fino al 31 dicembre 2018; b) 15 giorni lavorativi dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020; c) 10 giorni lavorativi dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023; d) 7 giorni lavorativi dal 1° gennaio 2024.
Valuta del rimborso	EUR
Contatti del sistema di garanzia dei depositanti:	FITD - Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Via del Plebiscito, 102 - 00186 ROMA (ITALIA), Tel. 0039 06-699861 Fax: 0039 06-6798916 PEC: segreteria generale@pec.fitd.it E-mail: infofitd@fitd.it
Per maggiori informazioni	www.fitd.it

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

- 1) Cfr. art. 96-bis.1, comma 4 del decreto legislativo n. 385/93 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - TUB), come integrato dal decreto legislativo n. 30/2016.
- 2) La decadenza è impedita dalla proposizione della domanda giudiziale, salvo che il processo si estingua, o dal riconoscimento del diritto da parte del sistema di garanzia (art. 96-bis 2, comma 4 del TUB, come integrato dal decreto legislativo n. 30/2016). Il limite di 100.000 EUR non si applica, nei nove mesi successivi al loro accredito o al momento in cui divengono disponibili, ai depositi di persone fisiche aventi ad oggetto importi derivanti da
 - e) operazioni relative al trasferimento o alla costituzione di diritti reali su unità immobiliari adibite ad abitazione;
 - f) divorzio, pensionamento, scioglimento del rapporto di lavoro, invalidità o morte;
 - g) il pagamento di prestazioni assicurative, di risarcimenti o di indennizzi in relazione a danni per fatti considerati dalla legge come reati contro la persona o per ingiusta detenzione.

ALTRE INFORMAZIONI IMPORTANTI

In generale, tutti i depositanti al dettaglio e le imprese sono coperti dai sistemi di garanzia dei depositi. Le eccezioni vigenti per taluni sistemi di garanzia dei depositi sono indicate nel sito Internet del sistema di garanzia dei depositi pertinente. Il Suo ente creditizio Le comunicherà inoltre su richiesta se taluni prodotti sono o meno coperti. La copertura dei depositi deve essere confermata dall'ente creditizio anche nell'estratto conto.

PERIODO DI RIMBORSO

- a) 20 giorni lavorativi fino al 31 dicembre 2018;
- b) 15 giorni lavorativi dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020;
- c) 10 giorni lavorativi dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023;
- d) 7 giorni lavorativi dal 1° gennaio 2024.

Firma del Cliente